

MEMORANDUM

Audizione del 19.09.2017 presso Il Commissione del Senato della Repubblica

Disegno di Legge 2864 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”

Intervento di: Giulio Filippo Bolaffi – A.D. Bolaffi S.p.A.

PREMESSA

Il sottoscritto è amministratore di un Gruppo operante nell’ambito del collezionismo da più di 125 anni. Il Gruppo oggi impiega circa 130 persone e fattura circa 40 Milioni di Euro. Tra le principali attività del Gruppo Bolaffi figurano sia il commercio diretto di francobolli, monete e altri oggetti da collezione, sia l’attività di intermediazione degli stessi oggetti, tramite la propria casa d’aste, Aste Bolaffi S.p.A.

OGGETTO DELL’INTERVENTO

Pur fermamente condannando ogni tipo di attività illecita ed in particolare i crimini contro il patrimonio culturale, oltre a comprendere perfettamente la ratio alla base della proposta di legge oggetto della discussione odierna, si desidera significare come alcune norme, rappresentate nella forma attuale nel disegno di legge, renderebbero colpevole una società come Bolaffi S.p.A. di svolgere la propria quotidiana attività come ha fatto – sempre all’interno della legge – negli ultimi cento e oltre anni; Inoltre si creerebbe un clima di terrore nei collezionisti e si metterebbe in discussione la loro passione. Per poter meglio spiegare la gravità della situazione, si portano all’attenzione della Commissione alcuni esempi concreti:

- 1- *Commercio di lettere “prefilateliche”*: All’interno del magazzino della società ho reperito un lotto di documenti (circa 100) comprati nel 2001 presso un bancarella ad una fiera di settore al prezzo di 1.000 Lire cadauno (0,52 Euro). I documenti in questione sono degli “AQ”, ossia una sorta di “carta bollata” che nel 1700 era in uso presso la Serenissima Repubblica di Venezia e veniva normalmente utilizzata per la corrispondenza amministrativa interna. Come può essere chiaro tale lotto non rappresenta certo un unicum (negli anni la Bolaffi ne ha venduti a migliaia al prezzo al dettaglio di circa 10,00 Euro cad.) e neanche ha particolare rilievo “culturale”. Tale lotto “abbandonato” in magazzino da oltre quindici anni, in base ad un’attuale orientamento di alcune Soprintendenze sarebbe di natura “demaniale”, quindi un **bene culturale**. In qualità di bene culturale la sua detenzione/commercio comporterebbe per Bolaffi S.p. A. – in base all’art. 518-quater - una pena di reclusione da 3 a 12 anni, aggravata dal fatto che è stata commessa all’interno di un’attività professionale.
- 2- *Mancato rispetto dei termini della comunicazione di trasferimento*: un rispettabile collezionista si trova in possesso di un bene notificato, ad esempio una “lettera dei Medici” del valore di 15.000 Euro. Lo stesso, come quasi tutti i collezionisti nella loro vita, dopo un po’ di tempo vende alcuni oggetti per comprarne degli altri, per modificare la propria collezione, per cambi di interessi o per altre motivazioni. Il collezionista in questione trova un acquirente per la sua lettera dei Medici, ma per distrazione ne comunica il trasferimento oltre il termine previsto di 30 giorni. In base all’art. 518-septies-b) allo stesso verrebbe inflitta la pena di reclusione fino a due anni e una sanzione di 80.000 Euro.
- 3- *Danneggiamento di un bene culturale*: un erede di un vecchio collezionista di libri conferisce alla nostra casa d’aste un insieme di libri appartenuti all’avo, in quanto lui disinteressato ai libri e preoccupato per la loro possibile usura e perdita di valore nel tempo. Uno dei libri che viene messo

da noi all'asta, viene "notificato" e quindi diventa un **bene culturale**. Purtroppo lo strumento della "notifica" sempre più raramente viene combinato con l'esercizio della prelazione da parte dei Musei Nazionali, ma invece quasi sempre allontana i possibili compratori dall'asta. Per cui alla fine il libro in questione rimane invenduto all'asta e ritorna con lo status di "notificato" nelle mani dell'erede che se ne voleva disfare. Lo stesso dopo un po' di tempo per colpa di un danno accidentale (es. un'infiltrazione del tetto) rovina il libro in questione. In base al testo attuale dell'art. 518-novies, sarebbe punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.

- 4- *Vendita di un "falso"*: all'interno dell'ultima nostra asta di numismatica del Giugno u.s. che contava circa 4.000 lotti è stata venduta una moneta greca (dal prezzo di 1.500 Euro) a un cliente straniero. Chiaramente come per tutti i lotti presenti a catalogo la casa d'asta è tenuta a garantire l'autenticità del bene. In seguito alla presentazione della richiesta di "licenza d'esportazione" la Soprintendenza a inizio Settembre bloccava la moneta per ulteriori approfondimenti in quanto la riteneva falsa e proprio in data odierna tramite di delegati (Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri) la sequestrava. Ammesso e non concesso che un singolo funzionario della Soprintendenza possa chiaramente identificare un falso che gli esperti della nostra casa d'aste non avevano visto, è indubbiamente plausibile l'errore umano da parte dei nostri esperti che non abbiano capito che una moneta su 4.000 presenti a catalogo, quasi sicuramente conferitaci per l'asta da un a sua volta ignaro collezionista, potesse essere falsa. Si ricorda inoltre che le monete greche e romane sono collezionate da secoli e secoli (es: il Petrarca era già un grande collezionista di monete) per cui non sono atipici "falsi dell'epoca", ossia monete coniate nel XIX secolo per "tappare i buchi" di collezionisti che non si potevano permettere l'originale. In base all'art. 518-duodecies della legge in discussione, la nostra casa d'aste sarebbe condannata con la reclusione da 1 a 6 anni e un multa di 10.000 Euro, aumentabile essendo aggravata dall'esercizio in modo professionale, oltre all'interdizione.

CONCLUSIONI

Questi quattro esempi sono solo alcuni casi concreti di come la legge in esame comporterebbe delle pene sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti commessi e alla buona fede di chi li ha commessi all'interno di una normale routine commerciale/collezionistica. Preservando la ratio della legge stessa, si chiede però la chiara messa in evidenza di un distinguo tra la gravità di reati contro pezzi unici del Patrimonio Culturale Italiano (es. una pittura del Caravaggio o una statua del Bernini), rispetto a quanto può accadere nello spiccio commercio quotidiano di oggetti da collezione che nulla hanno a che fare con i precedenti capolavori. A maggior ragione si invita a riflettere attentamente sulla vaghezza interpretativa del termine bene culturale che allo stato attuale - in mancanza di chiarimenti legislativi in materia - è totalmente attribuibile in modo soggettivo dai singoli funzionari delle Soprintendenze. Per cui si rischierebbe di infliggere delle pesantissime condanne, solo per l'interpretazione soggettiva di un singolo del termine "bene culturale" e della sua attribuzione ad un oggetto da collezione.

Giulio Filippo Bolaffi